

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3925 del 25/07/2017
Oggetto	PROC. MOPPA0615 PRAT. 320/C - CONSORZIO ACQUEDOTTO DI CA' TOGNARELLO (PINI LUIGI MARIO) - DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DA SORGENTE PER USO CONSUMO UMANO IN COMUNE DI MONTECRETO.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4070 del 24/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: CONSORZIO ACQUEDOTTO DI CA' TOGNARELLO (PINI LUIGI MARIO) - RINNOVO DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA PER USO CONSUMO UMANO DALLA SORGENTE DENOMINATA "CA' TOGNARELLO" IN COMUNE DI MONTECRETO (MO) - RILASCIATA CON ATTO N. 2496 DEL 18/03/2013 - PROC. MOPPA0615 PRAT. (320/C).

IL DIRETTORE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;

- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015 e n. 1792 del 31.10.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO che con Determinazione n. 2496 in data 18/03/2013 è stato assentito fino al 31/12/2015 al sig. PINI Luigi Mario, in qualità di rappresentante legale del Consorzio in oggetto, la concessione per derivare acqua pubblica dalla sorgente denominate "Cà Tognarello", in Comune di Montecreto (MO), per uso consumo umano;

VISTA:

- la domanda di rinnovo della concessione 2493/2013 presentata dal rappresentante dell'acquedotto di cui sopra, in data 31/12/2015, registrata al protocollo dell'ex S.T.B. di Modena in pari data col n. PG.2015.0894888;

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede il rinnovo è così caratterizzata:

- prelievi da acque sotterranee;
- portata massima 0,25 l/s;
- volume massimo 7.884 mc/anno;
- l'opera di derivazione è ubicata nel Comune di Montecreto, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune:

foglio 10 mappale 129, aventi le seguenti coordinate geografiche UTM RER: X= 640.000 Y= 904.477;

il prelievo ha origine dal corpo idrico di montagna : 6160ER-LOC1-CIM - "Villa Minozzo - Toano - Prignano sul Secchia" con stato quantitativo "buono";

- le derivazioni, non essendo ubicate all'interno di un parco e di un'area protetta, non rientrano nel campo di applicazione della DGR 39.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);
- la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "ATTRAZIONE" (le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

VERIFICATA la documentazione agli atti e rilevato che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine e con le modalità fissate dall'art. 27 del RR 41/2001, pertanto non è

soggetta a pubblicazione né condizionata al parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po;

- il richiedente rientra nella casistica disciplinata dall'art. 27, comma 8, del R.R. n. 41/2001, per cui ha potuto continuare il prelievo sino all'adozione del presente provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione n. 2496/2013;
- sono rimaste sostanzialmente invariate, rispetto a detta concessione, sia le opere di presa che la quantità di acqua derivata, così come risulta dalla documentazione tecnica allegata agli atti;
- è necessario accertare la compatibilità dell'utenza di cui si chiede il rinnovo con le disposizioni contenute nel Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle D.G.R. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015;

CONSTATATO che:

- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo della concessione;
- il richiedente è in regola con il versamento dei canoni fino all'anno 2013;
- a seguito della nuova determinazione del canone è necessario provvedere all'integrazione del deposito cauzionale che dovrà essere pari ad euro 9,85 **(nove/ottantacinque)**, quale differenza fra l'importo di € 345,85 (canone annualità 2017) e l'importo di € 336,00 già pagato, da versare prima del ritiro del presente atto con le modalità sotto specificate;
- i canoni successivi vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita, che il rinnovo della concessione possa essere assentito per la durata di anni dieci, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 a condizione che vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare n. DPG.2013.2969 allegato alla determina n. 2496/2013, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

- a) di assentire al sig. PINI Luigi Mario, in nome e per conto dei consorziati, fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità della risorsa il rinnovo della concessione assentita con Determinazione n. 2496 in data 18/03/2013 per derivare acqua pubblica dalla sorgente denominata "Cà Tognarello" in Comune di Montecreto (MO), per consumo umano;
- b) di confermare la quantità d'acqua complessivamente prelevabile pari alla portata massima di **1/s 0,25** corrispondente ad un volume complessivo annuo non superiore a **mc. 7.884** ;
- c) di stabilire, ai sensi della D.G.R. 787/2014, che **la durata della concessione è di anni 10 (dieci)** a decorrere **dal 01/01/2016 e fino al**

31 dicembre 2025;

d) di sostituire gli artt. 4, 6 e 8 del disciplinare n. DPG.2013.2969, richiamato in premessa, con gli articoli di seguito richiamati:

ART: 4 - DURATA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE.

Il rinnovo della concessione è valido a partire dal primo giorno successivo alla scadenza della concessione precedente, vale a dire dal 01/01/2016 fino al 31/12/2025, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi dei fatti elencati all'art. 32 comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La L.R. n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni;

6.2 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.3 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia - Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 L'importo dei canoni pregressi, qualora non ancora versati, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 consiste in € 1.377,85 (milletrecentosettantasette/ottantacinque), da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

ART. 8 - MISURE OBBLIGATORIE E SUPPLEMENTARI.

Dispositivo di misurazione

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 95 comma 3) del D.Lgs. n. 152/06, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE – SAC di MODENA – VIA GIARDINI, 474/C – 41124 MODENA;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici – VIA DELLA FIERA, 8 – 41127 BOLOGNA;
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO – VIA GARIBALDI, 73 – 43121 – PARMA.

Il concessionario, inoltre, ai sensi della DGR n. 2254 del 21/12/2016, è tenuto a:

- comunicare all'unità Gestione Demanio Idrico di questa SAC la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare ed utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

e) l'Autorità competente in materia di demanio idrico, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, secondo quanto disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 nonché dall'art.

48 del R.R. n. 41/01;

f) di dare atto che:

- sono stati versati i canoni fino all'anno 2013;
- i canoni futuri dovranno essere versati con una delle seguenti modalità indicando come causale "pratica MOPPA0615 (320/C) canone di concessione":
 - Bonifico intestato a "REGIONE EMILIA-ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDRICO STB445" IBAN: IT 94 H 07601 02400001018766103,
 - versamento con bollettino sul c/c postale 001018766103 intestato a "REGIONE EMILIA-ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDRICO STB445"
- il deposito cauzionale deve essere adeguato alla cifra di € 345,85, pertanto gli interessati dovranno provvedere ad integrare tale deposito mediante il versamento di euro 9,85 (nove/ottantacinque) sul c/c postale n. 367409 intestato a Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta regionale IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 specificando nella causale "pratica **MOPPA0615 (320/C)** integrazione deposito cauzionale", il versamento dovrà avvenire prima del ritiro del provvedimento di rinnovo della concessione;

g) in caso di mancato tempestivo pagamento questa Amministrazione sarà tenuta a procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute per l'utilizzazione di acqua pubblica, degli eventuali costi di rimessione in pristino e relative spese, secondo quanto prescritto dall'art. 51 della legge regionale 22/12/2009, n. 24,

h) di dare atto che secondo quanto previsto dal il D.lgs. n. 33/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

i) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento delle somme dovute a titolo di canone e per l'integrazione del deposito cauzionale;

j) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito al punto precedente;

k) di dare atto che:

- che il canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico" (LR 21 aprile 1999, n. 3) delle Entrate del Bilancio Regionale;
- l'importo versato quale integrazione del deposito cauzionale è introitato sul Capitolo n.07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127;

l) che qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 il presente provvedimento è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;

m) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale

addetto alla vigilanza;

- n) di rendere noto che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, si potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott. Giovanni Rompianesi

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.